



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 9

SEDUTA DEL 19/03/2016 ORE 10:30

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.

ADUNANZA DI Prima SEDUTA pubblica ordinaria

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 10:3055 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass	Consigliere	Pres	Ass
FRANZINI LINO	x		MARIOTTI SONIA	x	
CAVALLI ALESSIO	x		COMPARI ROBERTO		x
BAIOCCHI REBECCA	x		BARILI PAOLO	x	
REGISTRO GIANLUIGI MATTEO		x	BERINI ROBERTO	x	
CAVAZZONI DANIELE	x		CAPACCHI GIOVANNI	x	
MAGGIALI ANDREA		x			

Partecipa Il Segretario Federica Bifulco che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Lino Franzini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la delibera sulla TASI;

Il Consigliere Berini ha dichiarazione di voto contrario all'applicazione dell'aliquota su basi strumentali, perchè sarebbe il caso di aiutare le persone e non penalizzarle.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1 gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

Ø **669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.**

Ø **671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.**

Ø **672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;**

Ø **676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.**

Ø **677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU**



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Ø **678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.**

Ø **681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Ø **682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

Ø **703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 28.02.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 19.12.2014;

VISTA la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2015** con la quale sono state determinate le **aliquote TASI anno 2015**;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

RICHIAMATO il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTA la **Legge di stabilità 2016** - Legge 28.12.2015 n. 208 (G.U. n. 302 del 30.12.2015) la quale ha modificato le disposizione già in essere relative alla disciplina sulla TASI e precisamente:

- viene introdotta l'esenzione TASI per l'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 201, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1 c. 14).
- Nuovo termine per invio deliberazioni da parte dei Comuni per la pubblicazione sul portale del federalismo, nuovo termine perentorio 14 Ottobre per pubblicazione entro il 28 ottobre;

CONSIDERATO, quindi alla luce della nuova normativa in essere per l'anno 2016, di modificare la struttura tariffaria del Comune di Palanzano eliminando tra le proprie aliquote quella relativa all'abitazione principale;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli resi, dal responsabile del settore contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

CON VOTI n.5 favorevoli n.2 contrari (Barili e Berini) e n.1 astenuto (Capacchi)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'esenzione TASI per l'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 201, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1 c. 14);
3. **di confermare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2016:**
 - **ALIQUOTA 1,9 per mille** - da applicare alle **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze;
 - **ALIQUOTA 0,90 per mille** - da applicare agli "immobili produttivi e strumentali agricoli" così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis DL 557/1993;
4. di **confermare l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147, **per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 2)** e per tutte le restanti aree scoperte, aree edificabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso adibiti;



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

5. di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte** :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2014** e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 19.12.2014;

8) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Lino Franzini

Il Segretario
Federica Bifulco